



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
Deliberazione d'urgenza del Presidente

n. 11 del 26.03.2024

Oggetto: Attivazione delle Zone di Riserva integrale (Zone "A": A1 e A2) del Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso. Disposizioni per la fruizione e deroghe

L'anno 2024, giorno 26 del mese di marzo, presso la sede dell'Ente Parco, Via Pio VII, n. 9, Torino, il dott. Mauro DURBANO in qualità di Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 404 del 05.12.2023, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 dell'art.9 della legge 394/91 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Premesso che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto per dare attuazione ai connessi adempimenti nelle tempistiche programmate dall'Ente;
- Considerato che il Piano del Parco - e la zonizzazione in esso contenuta - è stato approvato con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e con deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 dalla Regione Piemonte ed è quindi esecutivo a partire da quella data;
- Preso atto di quanto contenuto nel suddetto Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che ne sono parte integrante, in particolare a riguardo della suddivisione in Zone a diverso grado di protezione;
- Richiamate in particolare le *"Disposizioni relative alle singole zone"* esplicitate all'articolo 9 delle NTA, relative alle Zone "A", nelle quali: *"...le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza; l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale; la fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale; sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti..."*;
- Preso atto che, ai sensi del citato art. 9 comma 2 delle NTA, nelle Zone A sono ammessi esclusivamente *"...usi e attività di tipo naturalistico, nonché escursionistico, alpinistico e sci-alpinistico e gli interventi prevalentemente conservativi..."* e dunque non è prevista l'utilizzazione e frequentazione di quelle aree con animali domestici al pascolo, in quanto trattasi di formazioni naturali primarie di alta quota, la cui conservazione dipende esclusivamente da fattori ambientali, climatici, topografici, ecologici e non dalle attività agro-pastorali, che, per contro, svolgono un ruolo attivo di mantenimento delle formazioni erbose secondarie di media e bassa quota (semi-naturali);
- Preso atto che, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni previste per le Zone "A" (Riserva integrale) si è ritenuto necessario ed opportuno prevedere un periodo transitorio e temporaneo preliminare ad una loro immediata attuazione, in particolare per le limitazioni alla fruizione pastorale, al fine consentire un riallineamento delle nuove e più cogenti disposizioni previste per tali zone alle previsioni previgenti e in atto, anche connesse a programmi pluriennali di sviluppo economico, quali quelli previsti dalla Politica Agricola Comune (ad es. PAC, PSR, CSR di Regione Piemonte e Valle d'Aosta), già approvati al momento della approvazione del Piano del Parco e in corso di attuazione e completamento su parte dei distretti, di proprietà privata o dati

in affitto ad uso privato a fini di pascolo, compresi all'interno dei confini delle zone suddette;

- Considerato che tale valutazione è stata effettuata tenendo conto sia del necessario contemperamento e bilanciamento degli interessi di tutela ambientale e di salvaguardia degli obiettivi di sviluppo agricolo a base dei previgenti programmi che della necessità di evitare situazioni di possibile rivalsa da parte degli eventuali aventi causa nei confronti dell'Ente Parco, col rischio di possibile rilevante esborso economico da parte dell'Ente, che della eccezionalità e temporaneità della situazione;
- Tenuto conto che allo stato attuale si ritiene concluso tale periodo transitorio, anche a seguito della conclusione dei programmi pluriennali in corso al momento dell'approvazione del Piano del Parco e preso atto che la programmazione CSR 2023/2027 è in fase di avvio (primavera 2024);
- Preso atto che, per le ragioni sopra indicate, l'Ente ha ritenuto opportuno prevedere una nuova campagna di comunicazione e informazione volta a illustrare le disposizioni di attuazione della zonizzazione qui di interesse al maggior numero di interlocutori e portatori d'interesse raggiungibili e interessati, come esplicitato nei due incontri tenutisi su entrambi i versanti del Parco, valdostano e piemontese, con le aziende e le comunità locali, nonché con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria;
- Preso atto che, nella preparazione degli incontri suddetti, i funzionari dell'Ente hanno rilevato alcune incongruenze relative ai confini delle Zone "A", legate in particolare a problemi di foto-interpretazione e di valutazione delle caratteristiche di uso del suolo di alcuni distretti, che dovranno essere fatte oggetto di future ulteriori e più approfondite analisi;
- Considerato atto che la superficie complessiva di tali aree risulta essere pari a circa 659 ettari (in confronto ai circa 34.000 ettari complessivi delle zone di Riserva integrale), quindi a meno del 2% del totale, e che perciò non vengono ad essere modificate le finalità istitutive e complessive delle zone "A";
- Preso atto che le aree sopra citate costituiscono, in alcuni casi, una parte rilevante dei pascoli di alcune aziende locali che svolgono, nei distretti di bassa quota da loro gestiti, un importante ruolo di mantenimento delle praterie secondarie e di conservazione di specie animali e vegetali pregiate il quale, con l'applicazione integrale del divieto di pascolamento, verrebbe meno;
- Valutato che, per le suddette motivazioni, in attesa di un approfondimento di analisi territoriale con verifiche di campo, in questa fase rese impossibili dalla presenza di neve al suolo, e considerata l'imminente apertura dei bandi per i finanziamenti 2023/2027 (prevista per il mese di aprile 2024), si ritiene opportuno, anche in considerazione dell'esiguità delle superfici in questione, derogare dai vincoli derivanti dalla zonizzazione di tipo "A" (Riserva integrale del Piano del Parco per le sole superfici sopra indicate, 659 ettari), in quanto gli impatti sulle aziende sarebbero importanti e verrebbero meno rilevanti benefici in termini di conservazione;
- Richiamata la legge 6.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 9.12.1988 n. 426;
- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23.02.2022;
- In via d'urgenza ai sensi dello Statuto e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

delibera

1. di dare attivazione a quanto previsto nel Piano del Parco in merito ai confini, alle norme ed ai vincoli relativi alle Zone "A" (Riserva integrale, A1 e A2);

2. di ribadire che i confini a cui fanno riferimento le norme ed i vincoli di cui sopra, compreso il divieto di pascolo da parte di mandrie, greggi e gruppi di animali domestici di qualsiasi specie o razza, restano quelli indicati nella cartografia di Piano, così come approvata dalle due Regioni ed adottata dall'Ente Parco;
3. di derogare, per le ragioni esposte in premessa e in attesa degli esiti dell'approfondimento delle indagini, il divieto di pascolo - e quindi di messa a contributo dell'attività relativa - per le sole superfici che, seppur parzialmente inserite all'interno delle zone "A", siano state oggetto di pagamento nel fascicolo aziendale relativo alla stagione pregressa (2014/2023);
4. di far coincidere il termine della suddetta deroga con quello della prossima programmazione CSR 2023/2027;
5. di delegare alla direzione ogni azione tesa all'applicazione delle suddette disposizioni ed in particolare all'immediata attivazione di incontri tecnici con operatori locali e rappresentanti di categoria per spiegare i contenuti della presente deliberazione, nonché di un tavolo tecnico di lavoro per analizzare le caratteristiche delle superfici a cui si riferisce la deroga al divieto di pascolo in modo da poter definire e programmare, entro il termine della programmazione di sviluppo rurale (2027), l'eventuale richiesta di modifica parziale dei confini della Riserva integrale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in premessa;
7. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Mauro Durbano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Bruno BASSANO

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del tramite PEC

- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Ministero Vigilante)
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero Vigilante in data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da parte del Ministero Vigilante
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del del Ministero Vigilante pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero Vigilante in data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero Vigilante con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Bruno Bassano